



Comune di
San Pietro Mosezzo
Regione Piemonte Provincia di Novara
28060 Via Marinone n.13 – Tel. 0321/530111 – Telefax 0321/530145

Prot. n. 2105

San Pietro Mosezzo, 04/04/2020

DECRETO N. 4 DEL 04 Aprile 2020

Oggetto: Diffusione del virus COVID - 19. Criteri di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza.

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 46, 47 e 48, d.lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze della Giunta Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

- materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020”;
- il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 in cui all'art.73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente».


Considerato che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-19 impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di ogni misura organizzativa idonea a contribuire a ridurre i rischi di diffusione del contagio, compresa quella di cui all'art 73 del DL 18/2020 citato;

Ritenuto che si debba provvedere con il presente atto, a disciplinare, limitatamente al periodo del permanere dello stato di emergenza di cui sopra, le modalità di riunione della Giunta Comunale in videoconferenza, in assenza di specifica previsione, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020;

DECRETA

di approvare i seguenti criteri di trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza della Giunta Comunale:

1. Le sedute della giunta possono svolgersi in modalità integralmente e/o parzialmente virtuale, senza la partecipazione fisica dei componenti l'organo collegiale.
2. le riunioni svolte con modalità telematiche si intendono svolte, per ogni fine di legge, presso la sede istituzionale dell'Ente;
3. qualora qualcuno dei componenti non si renda disponibile alla partecipazione in remoto, il Segretario comunale si recherà presso la sede municipale, al fine di consentire la partecipazione; in tal caso ogni partecipante sarà ammesso in Aula solo se dotato di dispositivi di protezione individuale personali (mascherina e guanti) e dovrà essere garantita la distanza minima di un metro;
4. la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti;
5. tenuto conto che il Presidente ed il Segretario hanno conoscenza diretta di tutti i membri della Giunta, le riunioni si svolgeranno con l'ausilio di strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento facciale dei partecipanti;
6. nel verbale di seduta, saranno considerati presenti, ai fini del computo del numero legale, i componenti che siano effettivamente intervenuti in videoconferenza e siano stati identificati come presenti ed i componenti che siano stati eventualmente presenti di persona;
7. i componenti degli Organi dovranno garantire un contegno adeguato a consentire al Segretario di percepire i singoli interventi e le manifestazioni di voto;



8. gli atti saranno sottoscritti, anche in data differita, dal Presidente e dal Segretario.
9. Il collegamento deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei Componenti dell'organo;
 - a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario Comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
10. In caso di temporanea disfunzione del collegamento o per altra ragione che impedisce il collegamento, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere mediante un nuovo appello.

Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza

Le disposizioni così emanate avranno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020



IL SINDACO
(Dott. Difonzo Tommaso)

